

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA
145.
SITZUNG
28-7-1972

Presidente: v. FIORESCHY

Vicepresidente: DEJACO

VI. LEGISLATURA - VI. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Interrogazioni e interpellanze	pag. 5
Convalida dell'elezione dei Consiglieri regionali Piccoli dott.ssa Claudia in Rensi e Tonon Ferdinando	pag. 14
Disegno di legge n. 173 : « Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1972 (primo provvedimento) »	pag. 14

INHALTSANGABE

Anfragen und Interpellationen	Seite 5
Bestätigung der Wahl der Regionalratsabgeordneten Dott.ssa Claudia Piccoli in Rensi und Ferdinando Tonon	Seite 14
Gesetzentwurf Nr. 173 : « Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Region für das Finanzjahr 1972 (erste Maßnahme) »	Seite 14

Ore 10.25.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 19.7.1972.

SFONDRINI (Segretario quest. - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? La parola al cons. Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Chiedo di procedere alla votazione previo accertamento del numero legale.

PRESIDENTE: Prima di arrivare a una votazione, possiamo farlo.

AGOSTINI (P.L.I.): Comunque il verbale sia votato e sia accertato il numero legale.

PRESIDENTE: No, chiedo se c'è una osservazione al verbale.

AGOSTINI (P.L.I.): Allora dico che è troppo breve, Presidente, è troppo breve, deve essere ampliato. Perciò deve essere votato. Ecco, l'osservazione è fatta.

(Risate).

PRESIDENTE: C'è qualcuno che vuole rispondere?

(Interruzioni).

AGOSTINI (P.L.I.): Signor Presidente, è una vergogna, è una vera vergogna quello che sta avvenendo!

(Interruzione).

AGOSTINI (P.L.I.): (*Interrompe*).

PRESIDENTE: E' in suo diritto farlo.

Metto in votazione il processo verbale: è approvato all'unanimità (28 sì). Il numero legale l'abbiamo raggiunto.

Comunico che hanno scusato la loro assenza: il cons. Spögler per ragioni di famiglia, e per impegni Margonari, Zelger e Pasquali.

Signori consiglieri, io credo di interpretare il sentimento di tutto il Consiglio regionale, esprimendo il nostro vivo cordoglio al collega assessore Spögler, al quale è mancato l'affetto di una sua figlia, ed esprimo pertanto, a nome di tutti i consiglieri, la nostra viva partecipazione al suo dolore e di tutta la sua famiglia.

Come sempre succede, quando ci sono dei lutti, ci sono anche altri eventi perché la vita continua.

Così comunico anche al Consiglio regionale che qualche giorno fa la nostra collega signora Gebert-Deeg ha dato alla luce una bambina, e anche in questa circostanza io esprimo a lei e alla sua famiglia, e specialmente alla sua bambina, le nostre più vive felicitazioni.

Prima di procedere alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, dato che al momento non si registra la maggioranza dei consiglieri di ciascuna provincia, necessaria per votare il disegno di legge n. 73, « Variazione di bilancio », io inizierei, come è peraltro previsto dall'ordine del giorno, con interrogazioni e interpellanze, nella speranza che il numero dei presenti si integri e si possa procedere spedatamente con i lavori. Poi si farebbe il punto 3) e il punto 4) dell'ordine del giorno. C'è ancora una legge da discutere, cioè la legge dei servizi antincendi, la quale ancora adesso è priva del parere della Commissione alle finanze. Se nella

seduta odierna non si finirà la discussione di questo disegno di legge, si proseguirà la settimana ventura e precisamente il giorno 2, il giorno convenuto con l'amministrazione regionale e anche con l'amministrazione provinciale di Trento, con le quali la segreteria ha avuto contatto. Infatti è stato riferito che il Consiglio provinciale di Trento si riunirà il giorno 3, così anche il Consiglio provinciale di Bolzano si riunirà il giorno 4. Per il giorno 1 sarebbe prevista la seduta di diverse commissioni provinciali, per cui rimarrebbe soltanto libero il giorno 2, cioè mercoledì.

La parola al cons. Salvadori.

SALVADORI (D.C.): Per dire che se i colleghi fossero d'accordo, forse potremmo brevemente riunire la commissione delle finanze per esprimere il parere finanziario al disegno di legge sul servizio antincendi, e forse la sua trattazione potrebbe già essere avviata nel corso di questa seduta. Chi lo sa che con un po' di fortuna non si riesca magari anche addirittura a varare il disegno di legge. Io personalmente sarei pronto a convocare la commissione.

PRESIDENTE: Noi possiamo senz'altro aggiungere all'ordine del giorno questo disegno di legge con una votazione, ma faccio presente che bisogna avere una maggioranza qualificata per metterlo all'ordine del giorno.

SALVADORI (D.C.): Basta che un membro soltanto della Commissione sollevi l'eccezione regolamentare e non potremmo nemmeno convocare la commissione e in difetto del parere finanziario non si potrebbe inserire all'ordine del giorno nemmeno. Quindi devo presupporre che se si fa l'una, ci sia anche la buona

volontà di fare il resto, e quindi di poter introdurre la trattazione.

PRESIDENTE: Vediamo come possiamo procedere oggi con i lavori.

SALVADORI (D.C.): Io ho chiesto di fare seduta mattina e pomeriggio, signor Presidente.

PRESIDENTE: Infine leggo qui una comunicazione pervenutami da parte del cons. Parolari, il quale ci scrive: « Mi premuro informarla che in ottemperanza alla decisione presa dalla maggioranza del mio partito, in sede congressuale locale e nazionale, da me favorita e condivisa, di confluire nel P.C.I., chiedo l'iscrizione al gruppo consiliare del P.C.I. e nel contempo presento le mie dimissioni da capogruppo del gruppo misto del Consiglio regionale, pregandolo di volerne dare comunicazione al Consiglio e ai consiglieri interessati, perché dispongano per la mia sostituzione. Allego alla presente una dichiarazione contenente la motivazione delle ragioni politiche della mia richiesta, perché resti negli atti del Consiglio ».

Questa comunicazione io posso metterla a disposizione dei consiglieri che ne vogliono prendere visione.

Passiamo ora alla trattazione di **Interrogazioni e interpellanze.**

Interrogazione n. 356 del cons. Mayr all'assessore alla previdenza sociale, sui criteri adottati nell'assegnazione dei contributi della C.E.E. in materia di rieducazione professionale:

Con decisione della commissione della comunità economica europea del 22 novembre 1971, concernente « la concessione di un con-

tributo dal fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana, per favorire l'attuazione dei provvedimenti dettati in materia di rieducazione professionale dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da diversi enti italiani di diritto pubblico », sono stati messi a disposizione complessivamente 6.308.967.594 di lire ai sensi dell'articolo 125 del trattato della CEE, nella fattispecie ai sensi degli articoli 25 e 29 delle disposizioni n. 9 e n. 37 dell'anno 1967 della suddetta comunità, conformemente alle richieste avanzate dall'Italia, quale stato membro, nella fattispecie dei rispettivi enti italiani.

Con questa decisione della commissione della comunità economica europea sono stati tra l'altro concessi ulteriori importi e cioè 5.456.125.532 di lire al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 11.396.830 di lire alla Regione autonoma del Friuli - Venezia Giulia, 58.036.045 di lire alla Provincia di Treviso, mentre il contributo elargito a favore della Regione Trentino - Alto Adige ammonta a 33.495.707 di lire per la Provincia di Trento ed a 3.736.790 di lire per quella di Bolzano.

Ciò premesso si interroga il signor assessore regionale alla Previdenza Sociale per sapere:

- a) quale importo sia stato richiesto a favore delle Province di Trento e Bolzano agli organi preposti al fondo sociale europeo, nella fattispecie alla competente autorità interstatale;*
- b) se al signor assessore regionale per la Previdenza Sociale sono stati resi noti i criteri adottati dalla predetta commissione in sede di assegnazione dei suddetti contributi, nonché i motivi, che hanno indotto gli organi di cui sopra ad assegnare alle Province di Bolzano e Trento importi di non pari misura.*

Ai sensi del vigente regolamento interno si richiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Fronza:

Il Consigliere regionale interrogante pone alcuni quesiti concernenti la concessione di contributi del Fondo Sociale Europeo per favorire l'attuazione di iniziative in materia di preparazione, funzionamento e gestione dei corsi di formazione professionale.

In merito, lo scrivente deve subito avvertire di non essere in grado di dare alcuna risposta dato che l'Amministrazione regionale in via generale e l'Assessorato per la previdenza sociale e la sanità non hanno alcuna facoltà di ingerenza nelle materie concernenti l'istruzione professionale.

E' probabile che sui problemi sollevati sia in grado di dare adeguate informazioni la Giunta provinciale di Bolzano dato che, in virtù dell'art. 5 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, la potestà primaria in materia di addestramento e formazione professionale compete alle Province autonome di Trento e Bolzano.

D'altra parte, anche in virtù dell'art. 11 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la materia dell'avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale, rientrava nelle facoltà primarie delle Province.

Distinti saluti.

Interrogazione n. 357 del cons. Mayr all'assessore alla previdenza sociale e sanità, sul riconoscimento dei titoli di studio del personale sanitario conseguiti all'estero:

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 settembre 1970, la Giunta regionale

riconosce il servizio ospedaliero prestato all'estero presso enti pubblici dai sanitari aventi la residenza nel territorio della regione, come previsto dalla legge nazionale 10 luglio 1960 n. 735.

Per quanto riguarda l'ammissione agli esami di abilitazione del personale sanitario conforme l'articolo 16 della legge regionale 23 settembre 1970 n. 20, è necessario chiarire, in connessione con la direttiva contenuta nella legge nazionale 27 marzo 1969 n. 130, che prevede diverse valutazioni secondo l'anzianità del titolo di studio, se il riconoscimento del titolo è a carattere dichiarativo o costitutivo, vale a dire, se il riconoscimento avviene con effetto ex tunc oppure ex nunc.

Per l'ammissione agli esami di abilitazione è nell'interesse dei medici sudtirolesi chiarire inequivocabilmente queste possibilità di interpretazione, poiché in caso di riconoscimento ex nunc i suddetti verrebbero a trovarsi in una situazione contraddittoria, nel senso cioè che un candidato potrebbe aver prestato servizio ospedaliero in periodo antecedente al riconoscimento della propria laurea in Italia.

Risulta pertanto che, riconoscendo il servizio ospedaliero prestato all'estero prima della nostrificazione del titolo di studio viene a crearsi una situazione, che contrasta chiaramente con il riconoscimento ex nunc del diploma di laurea conseguito all'estero.

Premettendo queste possibilità di interpretazione, mi permetto di interrogare il signor assessore regionale alla Previdenza Sociale ed alla Sanità per sapere, se sia garantito il riconoscimento ex tunc dei titoli accademici stranieri, la qual cosa appare giuridicamente motivata e sostenibile.

Ai sensi del vigente regolamento interno si richiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Fronza:

Trento, 10 maggio 1972

Con l'interrogazione n. 357 del 9 febbraio 1972, la S. V. interpella lo scrivente se sia garantito il riconoscimento ex tunc, cioè dal momento del conseguimento della laurea straniera, del titolo accademico di dottore in medicina e chirurgia nonché del titolo di dottore in farmacia conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione agli esami speciali di idoneità in lingua tedesca, di cui all'articolo 16 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20.

La richiesta riguarda un problema che si inquadra in un contesto più generale riferito a competenze non regionali ma del Ministero della pubblica istruzione che amministra le leggi riguardanti il riconoscimento o la nostrificazione di titoli di studio conseguiti all'estero.

Alla Regione infatti, in virtù dell'articolo 3 dell'anzidetta legge regionale n. 20, articolo menzionato dalla S. V. nell'interrogazione cui si risponde, è attribuita solo competenza per il riconoscimento del servizio ospedaliero prestato all'estero dai sanitari aventi la residenza nel territorio della regione.

Al fine di poter fornire alla S. V. una risposta circostanziata sul problema sollevato, questo Assessorato ha interessato alla questione un eminente giurista di cui si attende di conoscere il parere. Appena in possesso della risposta la stessa sarà fatta tempestivamente conoscere alla S. V.

Distinti saluti.

Trento, 25 maggio 1972

Faccio seguito alla prima risposta interlocutoria data all'interrogazione in oggetto, con lettera 10 maggio 1972 prot. n. 721/PS/I, per trasmettere le conseguenti ulteriori informazio-

ni: il rilascio del titolo accademico italiano corrispondente al titolo di studio conseguito all'estero, a norma del decreto ministeriale della Pubblica istruzione 4 settembre 1956 ha valore meramente ricognitivo (cioè appunto di « riconoscimento ») di un titolo di cui l'interessato è già in possesso ed al quale lo Stato italiano si limita ad attribuire quel valore legale nel territorio della Repubblica che altrimenti esso non avrebbe.

Le disposizioni nazionali però distinguono nettamente detta ipotesi, che riguarda la piena equipollenza tra il titolo conseguito all'estero e quello italiano corrispondente, da un'altra ipotesi, quella di titoli accademici che non sono riconosciuti pienamente corrispondenti a quelli previsti dall'ordinamento nazionale, per cui il loro riconoscimento è subordinato al superamento, da parte dell'interessato, dell'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'università o istituto superiore per il corrispondente corso di studi.

Nella prima ipotesi, l'anzianità di laurea richiesta dalle norme vigenti per partecipare agli esami di idoneità in lingua tedesca previsti dall'art. 16 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, decorre dalla data di conseguimento del titolo di studio accademico all'estero.

Nella seconda ipotesi, « l'anzianità » di laurea decorre solo dalla data del riconoscimento in Italia della laurea stessa o del rilascio del titolo italiano corrispondente.

A tale conclusione giunge l'autorevole parere di un ordinario di diritto amministrativo, all'uopo interpellato da questo Assessorato.

Questi Uffici intendono uniformarsi a detto parere in sede di accertamento del requisito di anzianità di laurea, richiesto per la par-

tecipazione agli esami speciali di idoneità in lingua tedesca.

Distinti saluti.

L'interrogazione n. 359 del cons. Tanas all'assessore alla previdenza sociale decade per assenza dell'interrogante.

Interrogazione n. 366 del cons. Mayr alla Giunta regionale, sulla ritardata corresponsione da parte della Società Autostrada del Brennero degli indennizzi dovuti ai proprietari dei terreni utilizzati:

Negli scorsi anni sono state presentate in Consiglio regionale diverse istanze per indicare che privati, organizzazioni ed enti si erano visti costretti a far valere i propri diritti nei confronti della società dell'autostrada del Brennero, in quanto si era dovuto constatare che suddetta società non aveva quasi mai adempiuto agli impegni, compresi quelli contrattuali, entro i termini stabiliti. In quelle occasioni si invitò la Giunta regionale, quale socio della società dell'autostrada del Brennero S.p.A., ad intervenire presso la menzionata società, ma i relativi risultati furono tuttavia modesti.

Già da tempo consta inoltre, che l'auto-brennero è in notevole ritardo nell'espletamento delle richieste avanzate da privati ed enti circa il pagamento dei terreni acquistati, il risarcimento dei cosiddetti danni secondari, gli indennizzi per l'utilizzazione di terreni non previsti dai contratti ecc., pur assicurando continuamente agli interessati di voler adempiere agli impegni assunti per contratto, senza peraltro mantenerli. Dette rivendicazioni formano spesso oggetto di vertenze tra la società e le ditte appaltatrici, e ciò a tutto svantaggio delle parti interessate.

Questo dato di fatto ha mosso i proprietari terrieri, i quali, mettendo a disposizione

i terreni necessari, hanno contribuito notevolmente alla realizzazione dell'autostrada, vale a dire di questa arteria di collegamento, che interessa tutta l'economia, a costituirsi in una comunità attrice per procedere contro suddetta società, e per informare inoltre l'opinione pubblica, tramite una conferenza stampa, delle loro rivendicazioni, che si sarebbero dovute soddisfare già da tempo. Sussistono inoltre richieste per l'approntamento di strade d'accesso all'arteria autostradale.

Denunciando queste spiacevoli, ma comunque giustificate reazioni degli interessati, s'interroga la Giunta regionale per sapere se, quale socio della menzionata società, che rifiuta continuamente di soddisfare le richieste di cui sopra, non intenda intervenire urgentemente, affinché si provveda ad accogliere immediatamente le istanze presentate da privati, organizzazioni ed enti, che attendono tuttora la rispettiva definizione, onde evitare che le parti interessate mettano in atto il proposito annunciato, i cui effetti negativi si ripercuoterebbero in ultima analisi anche sulla Giunta regionale, che partecipa a detta società.

A sensi del vigente regolamento interno si richiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Pasqualin:

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue:

Fino alla data del 31.12.1971, la società ha corrisposto ai proprietari dei terreni utilizzati per la costruzione dell'autostrada nel tratto che va da Brennero a Chiusa, indennizzi per acquisizione terreni e danni diretti e indiretti pari alla somma di L. 2.200.000.000 sui costi di costruzione dell'autostrada; l'incidenza dell'acquisizione dei terreni è dunque

stata di circa L. 40.000.000 al chilometro, ossia L. 40.000 ogni metro lineare di autostrada e, perciò, mediamente, ne risulta che ogni metro quadrato di terreno è stato pagato L. 900.

Questi dati dimostrano, al di là di ogni considerazione, quale sia stato il trattamento riservato dalla società ai proprietari alto-atesini.

Non si può affermare pertanto che la Società non sia stata sollecitata nel provvedere al pagamento dei terreni che sono occorsi per la costruzione dell'autostrada e che i proprietari di essi non siano stati ampiamente remunerati del contributo che essi sono stati chiamati a dare per la realizzazione di un'opera di così grande importanza per tutta la comunità.

Non è da escludersi che qualche proprietario non sia stato completamente indennizzato, pur avendo in tal caso percepito acconti fino al 90%. Ciò non è dipeso dalla volontà della Società, bensì spesso dalla mancata possibilità di poter acquisire gli immobili, come previsto dalle norme contrattuali, liberi e franchi da ogni e qualsiasi aggravio, oppure per il rifiuto del proprietario a sottoscrivere i contratti definitivi, adducendo pretestuose e infondate motivazioni.

Per quanto riguarda il lamentato mancato pagamento degli indennizzi riferentesi a successive intervenute maggiori occupazioni, si fa notare che tale eventualità può essersi verificata solamente nei tratti autostradali non ancora aperti al traffico, come quello che da Terme di Brennero arriva a Ponticolo. Tali maggiori occupazioni, determinate sempre da varianti progettuali intese ad assicurare maggior sicurezza al traffico autostradale, come ampliamento di scarpate, fossi paravalanghe, ecc.), sono previste in sede contrattuale e sono liquidabili non appena sarà possibile procedere alla

definitiva misurazione e conterminazione delle maggiori aree occupate.

La particolare natura dei luoghi e l'ubicazione dei terreni non consente di agire in tempi diversi, e di tale fatto gli stessi proprietari sono pienamente coscienti.

Per quanto riguarda infine i cosiddetti danni indiretti, si può tranquillamente affermare che la stragrande maggioranza di tali richieste è stata ampiamente soddisfatta e dalla Società e dalle Imprese, che, per la massima parte, di tale tipo di danni erano responsabili.

Non risulta alla Società che esistano accessi a proprietà private che siano rimasti interrotti dalla costruzione dell'opera: il ripristino definitivo viene di norma attuato insieme al completamento della costruzione dell'autostrada, ma anche in fase esecutiva vengono sempre garantiti accessi provvisori.

Possono forse ancora sussistere difficoltà di accesso a terreni relativamente interclusi (si pensi per esempio ai terreni, che per l'andamento rettilineo dell'autostrada, rispetto a quello sinuoso del Fiume Isarco, restano compresi tra fiume e autostrada). La Società si è impegnata a risolvere tutti i numerosi casi di tale tipo, che possono ancora in qualche tratto autostradale sussistere, ma si sottolinea che essi, singolarmente presi, sono di modestissima entità.

Si nega in ogni caso che sia mancato l'interessamento della Società, per risolvere, con sollecitudine ed equità, tutto ciò che può costituire motivo di lamentela da parte dei proprietari interessati dalla costruzione dell'autostrada.

Ciò è dimostrato anche dalla recente disposizione assunta dalla Società di inviare proprio personale, altrove impiegato, nell'Alta Val

d'Isarco per la soluzione delle pratiche che possono ancora non essere definite.

Si ritiene che le minacciate reazioni dei proprietari interessati, non sarebbero assolutamente giustificate di fronte al comportamento della Società, che ha sempre cercato di venire incontro, nei limiti del possibile e della legittimità, alle istanze espresse direttamente o per il tramite delle organizzazioni e degli enti che di tali problemi si sono interessati.

Per quanto riguarda la mancata realizzazione di strade di accesso all'autostrada, si ritiene che l'interrogante intenda riferirsi alla strada che, dipartendosi dal casello autostradale di Egna-Ora, dovrà raggiungere i Comuni dell'Oltradige e della Bassa Atesina.

A tale proposito si fa notare che è più di un anno che la Società ha esplicitamente richiesto ai Comuni interessati una definitiva scelta del tracciato di detta strada e solo il 24 febbraio u. sc., in una riunione tenutasi presso la sede della Società, presente lo stesso cons. reg. Mayr, i sindaci dei Comuni interessati hanno assunto una decisione circa l'andamento di detta strada e la Società si è impegnata a realizzarla, non appena, come da accordi intervenuti, i Comuni medesimi garantiranno la disponibilità dei terreni, nonché saranno concretati gli accordi con le FF.SS. per il contributo che detta Amministrazione dovrà corrispondere per l'eliminazione di due passaggi a livello.

La Giunta regionale si dichiara comunque disposta ad intervenire per appianare eventuali controversie che dovessero permanere e per le quali siano possibili soluzioni concordate.

Interrogazione n. 369 del cons. Mayr al Presidente della Giunta e all'assessore alla previdenza sociale, sui contributi erogati a favore delle Casse mutue dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti:

In seguito all'introduzione dell'assistenza sanitaria a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani non dipendenti, dei commercianti e dei rispettivi familiari, in virtù delle leggi nazionali 22 novembre 1954 n. 1136, 29 dicembre 1956 n. 1533, 27 novembre 1960 n. 1397, la Regione Trentino - Alto Adige ha provveduto ad integrare, a sensi delle competenze legislative, di cui allo Statuto di autonomia, l'assistenza sanitaria prevista da suddette leggi nazionali a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, mediante la concessione di contributi alle rispettive casse mutue provinciali di malattia delle Province di Bolzano e Trento, emanando all'uopo i provvedimenti legislativi del 21 settembre 1958 n. 21 (per le casse di malattia dei coltivatori diretti), del 15 agosto 1959 n. 14 (per le casse di malattia degli artigiani), del 28 dicembre 1963 n. 36 (per le casse di malattia dei commercianti).

Per i contributi erogati, in base alle menzionate leggi regionali, a favore delle casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti non era stata prevista un'assegnazione fissa, in quanto, secondo l'intenzione del legislatore, la stessa si sarebbe dovuta adeguare costantemente alle spese sostenute dalle succitate casse. Dette sovvenzioni, previste dalle menzionate leggi regionali, sono state impiegate dalle casse di malattia beneficiarie in una determinata proporzione per le prestazioni pratico-generiche (medici condotti, sussidi per parti, ecc.), nonché per cure specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere, alle quali sono tenute a provvedervi direttamente le casse provinciali.

A prescindere dagli esigui aumenti dei contributi concessi nel corso di questi anni dall'amministrazione regionale alle casse di malattia interessate, consta che l'ammontare di sud-

dette quote è molto dissimile, in quanto la Regione ha elargito, ad esempio, nell'anno 1969 per ogni coltivatore diretto assicurato 375 lire, per ogni singolo commerciante 419 e per ogni artigiano 456 lire, mentre nell'anno 1971 le precitate quote pro capite a favore delle casse di malattia dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti ammontavano a 400, 450 e 420 lire.

Il costante aumento delle richieste di assistenza medica di ogni genere in Provincia di Bolzano ed in particolare nelle zone assai distanti dai centri maggiori, nonché gli onorari, relativi all'assistenza di cui sopra, che nel frattempo sono aumentati in proporzione notevolmente ed in particolare quelli riguardanti le cure ospedaliere, ed infine la già menzionata differenza dei contributi concessi, giustificano una revisione dei criteri di ripartizione delle quote in parola da parte dell'amministrazione regionale, per livellare i menzionati contributi di tutte e tre le categorie di assicurati, nella fattispecie delle rispettive casse mutue.

A seguito dell'approvazione da parte della Regione delle leggi sociali, avvenuta nel corso dell'anno finanziario 1971, è lecito ritenere che nell'arco del presente anno si erogheranno pure mezzi finanziari per simili iniziative. In relazione alle esposizioni e motivazioni di cui sopra, si interrogano il Presidente della Giunta regionale, nella fattispecie l'Assessore regionale per la previdenza sociale e la sanità, per sapere, se non intendano aumentare nel prossimo anno finanziario i contributi in parola, prevedendo all'uopo per tutte le categorie interessate una quota pro capite di 1.000 lire.

A sensi del vigente regolamento interno si richiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Fronza:

Si riconosce che il costante aumento degli oneri connessi con l'assistenza di malattia, derivante dalla crescita del ricorso alle prestazioni e dall'aumento del costo dei singoli servizi e delle prestazioni stesse, è tale da far ritenere che gli interventi disposti con le leggi regionali 3 settembre 1958, n. 21, 15 agosto 1959, n. 14 e 28 dicembre 1963, n. 36, con le quali l'Amministrazione regionale ha inteso integrare l'assistenza sanitaria erogata ai propri mutuatisti rispettivamente dalle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, siano attualmente inadeguati.

Va tenuto presente peraltro che con i provvedimenti sopracitati il legislatore regionale non ha inteso provvedere ad estendere l'assistenza di malattia spettante alle categorie dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali iscritti alle rispettive Casse, ma più semplicemente disporre un contributo per prestazioni facoltative disposte autonomamente dai Consigli di amministrazione di ciascuna Cassa, a norma delle leggi che disciplinano l'assistenza di malattia presso di esse; nella sostanza il legislatore regionale ha inteso favorire e facilitare l'attuazione di determinate prestazioni non previste come obbligatorie, senza peraltro sostenerne in toto gli oneri.

In questo ambito la Regione ha costantemente operato in modo che i contributi annualmente concessi a ciascuna delle Casse fossero commisurati all'aumento che si verificava annualmente nel numero degli assistibili presso le stesse. Ciò è facilmente desumibile dai dati di bilancio, dai quali risulta che nel caso della legge 1958, n. 21 si è passati da un contributo di Lire 40 milioni nel 1959 a un contributo pari a Lire 60 milioni nel 1971; nel caso della legge 1959, n. 14 si è passati da un contributo annuo di Lire 20 milioni relativo al 1959 ad un

contributo di Lire 26 milioni nel 1970 e di Lire 40 milioni nel 1971; per quanto concerne la legge n. 36 del 1963 si è passati da un contributo relativo al primo anno di gestione di Lire 10 milioni ad un contributo pari a Lire 18 milioni nel 1970 e a Lire 29 milioni nel 1971.

Confrontando gli importi dei contributi relativi a ciascun anno ed il numero degli assistibili presso le Casse mutue per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, si può accertare che la misura dell'intervento annuo pro capite disposto dalla Regione sia stato mantenuto in misura tendenzialmente costante e proporzionale al numero degli assistibili, provvedendo annualmente a verificare e quindi se necessario ad adeguare, il contributo regionale.

Un sensibile aumento dell'intervento per queste due ultime Casse è stato effettuato con la terza variazione del bilancio regionale 1971, con la quale è stato disposto un contributo aggiuntivo di Lire 14 milioni a favore delle Casse mutue per gli artigiani e di Lire 11 milioni a favore delle Casse mutue per i commercianti.

Tali interventi, che sono stati conservati per l'esercizio in corso, hanno apportato un sensibile miglioramento alla misura del contributo complessivo e pro assistito disposto a favore delle due Casse mutue.

Esso sta a fronte di un imponente impegno assunto dalla Regione durante lo stesso esercizio 1971 per la categoria dei coltivatori diretti, a favore della quale sono state emanate la L.R. 14 agosto 1971, n. 29, concernente l'attribuzione di una pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti esclusi dalle provvidenze statali, la L.R. 11 novembre 1971, n. 42 che prevede l'estensione ai coltivatori diretti di una indennità per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio in misura

pari a quella percepita dagli altri lavoratori dell'agricoltura, la L.R. 11 novembre 1971, n. 43 concernente la concessione di un assegno di parto pari a Lire 80.000 per le lavoratrici madri coltivatrici dirette, la L.R. 28 novembre 1971, n. 46, con la quale è stata elevata a Lire 1.400 giornaliere la misura dell'indennità di malattia di cui alla L.R. 7 dicembre 1962, n. 23.

Va riconosciuto, sulla base dei provvedimenti testé richiamati e di quelli disposti negli esercizi precedenti relativamente all'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati iscritti presso le Casse mutue dei lavoratori autonomi (L.R. 4 luglio 1969, n. 3), dai quali risulta uno stanziamento di bilancio pro 1972 pari a Lire 650 milioni circa, che l'impegno dell'Amministrazione regionale nei confronti dei lavoratori autonomi si è dimostrata pronta e attenta alle particolari esigenze e carenze di assistenza da essi denunciate.

L'adeguamento del contributo pro capite corrisposto sulla base delle leggi regionali n. 21 del 1958, n. 14 del 1959 e n. 36 del 1963, dagli importi attuali a Lire 1.000 come richiesto nell'interrogazione cui si risponde, comporterebbe uno stanziamento aggiuntivo annuo di Lire 125 milioni complessivi circa.

E' da ritenere che per il presente esercizio finanziario, nel quale sono già previsti altri interventi integrativi a favore delle categorie di lavoratori in questione, l'elevazione dei contributi di cui alle leggi citate si presenti assolutamente difficile.

Distinti saluti.

Interrogazione n. 373 del cons. Crespi al Presidente della Giunta regionale, sulla costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Rovereto:

Il sottoscritto, Consigliere regionale dott. ing. Alberto Crespi, chiede di interrogare l'on.le Presidente della Giunta regionale per conoscere a quale punto si trovino le pratiche per la costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Rovereto.

Nel mentre il sottoscritto Consigliere dà atto all'on.le Presidente della Giunta del suo costante interessamento nei confronti dei Vigili del Fuoco, deve però richiamare la sua attenzione per quanto attiene la specifica questione menzionata.

L'attuale caserma di Rovereto è infatti del tutto insufficiente dal lato tecnico, tanto che un'autopompa è sistemata in un locale di fortuna e difficilmente raggiungibile in caso di emergenza.

Si aggiunga che l'autoscala e un carro attrezzi sono, per mancanza di spazio, sistemati addirittura al Follone, il che comporta una perdita di tempo mediamente calcolabile in 15 minuti per ogni eventuale intervento.

Nell'attuale caserma anche tutti gli altri automezzi risultano di difficile manovrabilità in uscita, perché ammassati in piccolo spazio.

I locali siti al piano superiore e che sono adibiti per i magazzini, sala mensa e camerata, non possono poi certamente dirsi in buono stato d'uso.

Il sottoscritto Consigliere regionale si permette fare inoltre presente che i Vigili del Fuoco di Rovereto non risultano assicurati per incidenti che dovessero malauguratamente verificarsi fuori dal territorio comunale, all'infuori dei casi, in verità assai rari, in cui il loro intervento fosse richiesto direttamente dai Sindaci dei Comuni interessati.

Risposta scritta.

Con osservanza.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Matuella:

Mi riferisco all'interrogazione concernente la caserma dei vigili del fuoco volontari di Rovereto per precisare quanto segue:

In effetti, come dice il Consigliere interrogante, l'attuale caserma risulta insufficiente dal punto di vista tecnico e funzionale, tenendo presente il notevole incremento dei compiti dei vigili del fuoco intervenuto negli ultimi anni ed in particolare la funzione che il corpo di Rovereto esplica sul territorio comunale e nel comprensorio della Val Lagarina.

Ciò giustifica senz'altro la richiesta del Corpo di Rovereto di poter disporre di una caserma moderna e funzionale, problema che, per motivi di ordine finanziario, non ha finora potuto trovare accoglimento.

La Giunta Regionale è infatti pesantemente impegnata sulla costruzione della caserma dei vigili del fuoco permanenti di Bolzano (onere complessivo di circa L. 1.500.000.000), mentre analoga esigenza è prospettata da tempo da parte del Corpo dei vigili del fuoco permanenti di Trento.

Tenendo comunque conto che il problema sollevato nell'interrogazione è reale e merita attenta attenzione da parte della Giunta Regionale, ritengo che esso vada ponderato al fine di verificare la possibilità di darvi positiva risposta.

L'affermazione dell'Interrogante in merito ad una presunta scopertura di assicurazione per incendi che dovessero verificarsi all'infuori del territorio comunale è invece destituita di fondamento. Infatti la legge regionale che regola il servizio antincendi non prevede alcuna limitazione di assicurazione nei confronti dei vigili del fuoco volontari che si infortunano in servizio.

L'art. 33 della L.R. n. 24 prevede, tra l'altro, che la Cassa regionale antincendi provveda a corrispondere le indennità temporanee e permanenti al personale permanente e volontario infortunato in servizio e per causa di servizio.

Devo anche ricordare che la Cassa regionale antincendi ha sempre liquidato gli infortuni occorsi a vigili che si trovavano fuori dal territorio del proprio Comune.

Anche nel nuovo disegno di legge sull'ordinamento del servizio antincendi attualmente all'esame del Consiglio Regionale, non è prevista alcuna limitazione delle prestazioni assicurative nei confronti dei vigili volontari che subiscono infortuni fuori dal territorio del Comune di appartenenza.

Distinti saluti.

A questo punto sospendiamo la trattazione delle interrogazioni e interpellanze e procediamo al prossimo punto dell'ordine del giorno: « **Convocazione dell'elezione dei Consiglieri regionali Piccoli dott.ssa Claudia in Rensi e Tonon Ferdinando** ».

La parola al cons. Agostini, Presidente della Commissione, per la lettura della relazione.

AGOSTINI (P.L.I.): (*legge*).

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questa relazione della Commissione di convalida? Nessuno.

Metto in votazione la convalida dell'elezione: è approvata all'unanimità.

I cons. Piccoli e Tonon sono così convalidati.

Punto 4) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 173: « Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1972 (primo provvedimento) ».*

La parola al Presidente della Giunta, per la lettura della relazione.

GRIGOLLI (Presidente G. R. - D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola al cons. Betta per la lettura della relazione della III Commissione legislativa finanze e patrimonio.

BETTA (P.R.I.): (*legge*).

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, brevissimamente, perché si tratta di un disegno di legge tecnico, e in pratica si dà adempimento a quelle che sono le prescrizioni di legge. Nel 1° comma della relazione, si dice che « l'unico disegno di legge mira principalmente a rendere operante la legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, recante modifiche ed integrazioni alle norme dello stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale ». Io vorrei chiedere al signor Presidente qualche cosa di più in dettaglio riguardo all'applicazione di questa legge. Io non faccio parte della Commissione, perciò mi permetto di chiedere qui in Consiglio alcune delucidazioni sulla applicazio-

ne di questa legge, con particolare riguardo alla legge 336, cioè quanti dipendenti hanno usufruito di questa legge e quanti presumibilmente ne fruiranno e quale è l'onere, e in che modo viene applicata nella Regione la legge 336, cioè per quanto riguarda la liquidazione, per quanto riguarda la buonuscita e per quanto riguarda in generale l'applicazione di questa legge. Io ringrazio il Presidente se vorrà darmi queste informazioni, e ho così concluso il mio brevissimo intervento.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Bertorelle).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir haben hier die erste Haushaltsänderung dieses Übergangsjahres, in welchem bereits anlässlich des eigentlichen Haushaltsvoranschlags, systematisch die Überleitung der Mittel aus dem Regionalhaushalt in die Haushalte der beiden Provinzen in allen Sachgebieten, für die diese anstelle der Region ab 20. Januar 1972 zuständig sind, durchgeführt worden ist, unter anderem noch über den Artikel 70 des alten Autonomiestatutes. Wir wissen auch, daß diesbezüglich zwischen der Region einerseits — ich meine die Körperschaften, nicht wahr- und den beiden Provinzen andererseits, Abkommen getroffen worden sind. Über diese Abkommen sind dann Dokumente verfaßt worden, die dann alle an die Mitglieder des Regionalrates verteilt worden sind, so daß man sagen kann, es hat verwaltungsmäßige Abkommen hinsichtlich der Abwicklung dieses Überganges gegeben. Anlässlich der Debatte des Haushaltsvoranschlags wurde von unserer Seite — auch die Provinz

Trient hat diesen Standpunkt geteilt — noch darauf hingewiesen, daß es gewisse Posten im Regionalhaushalt gibt, die einwandfrei in Sachgebiete der Zuständigkeit der Provinzen fallen, die man sozusagen vergessen hat und die also, zumindest anlässlich der ersten Haushaltsänderung, die jetzt stattfindet, bereinigt werden müßten. Und ich muß nun noch vorbringen, daß es hier mindestens zwei Posten gibt — und zwar die Posten 1.800 und 1902, die Sozialfürsorge betreffend —, welche einwandfrei in die Zuständigkeit der Provinzen fallen. Ersterer betrifft den Gesundheitsschutz in den Arbeitsstätten und es geht dabei um eine Funktion, die sogar auf die Normalregionen im Dekret des Präsidenten der Republik vom 14. Jänner 1972, Nr. 4, und zwar aufgrund ihrer Zuständigkeit über sanitäre Betreuung und Krankenhausbetreuung, übergeleitet worden ist; also einwandfrei ein Posten, der in die Zuständigkeit der Provinzen fällt. Beim Posten 1902 geht es um den Zuschuß, um eine wirtschaftlichen Unterstützung der Bäuerinnen, anlässlich der Geburt eines Kindes. Auch hier eine rein wirtschaftliche Unterstützung, die mit Sozialversicherung nichts zu tun hat, also wo kein Versicherungsverhältnis gegeben ist und etwa Arbeitgeber und Arbeitnehmer Beiträge einzahlen für längere Zeit, um daraus ein Recht zu erwirken, um die Auszahlung einer wie immer gearteten Versicherungsleistung zu erreichen. Also in beiden Fällen einwandfrei Posten und Gesetze — es geht ja um die entsprechenden Regionalgesetze — die in die Zuständigkeit der Provinzen, sei es unter das Sachgebiet « sanitäre Betreuung », sei es unter jenes der « Sozialfürsorge » fallen. Ich beantrage daher, daß über diese beiden Posten hier im Regionalrat in aller Form die Klärung in dem Sinne erfolgt, daß auch der Regionalausschuß die Konsequenzen zieht oder, sagen wir, die Bereinigung vollzieht, so

daß darüber dann nicht noch einmal, sei es bei künftigen Haushaltsänderungen oder zukünftig im Zusammenhang etwa mit der Durchführung des Regionalgesetzes, hier eine Debatte zu entstehen braucht, nachdem diese Belange einwandfrei in die Zuständigkeit der Autonomieprovinzen fallen.

(Siamo quindi giunti alla prima variazione di bilancio di questo anno, caratterizzato dal trapasso delle competenze legislative, per cui già in occasione del dibattito sul bilancio di previsione si è provveduto a trasferire sistematicamente i mezzi finanziari dal bilancio regionale a quelli delle due Province, mezzi relativi a tutti i settori, che dal 20 gennaio 1972 non fanno più parte delle competenze regionali, nonché quelli di cui all'articolo 70 del precedente statuto di autonomia. Sappiamo inoltre che a tal riguardo è intercorso un accordo tra Regione — intendo gli enti — e le due Province. In tale occasione sono stati redatti documenti, distribuiti poi a tutti i Consiglieri regionali, cosicché è lecito affermare che l'accordo riguardo gli sviluppi del trasferimento in parola è un dato di fatto. In occasione del dibattito sul bilancio di previsione ci siamo permessi di osservare — anche i Consiglieri della provincia di Trento erano della nostra stessa opinione — che nell'attuale bilancio regionale sussistono tuttora partite riguardanti settori di competenza delle due Province, partite, che, diciamo, sono state dimenticate e che almeno ora, in questa prima variazione, dovrebbero essere regolate. Devo fare presente che trattasi di almeno due partite — e precisamente di quelle n. 1800 e 1902, concernente la previdenza sociale, che fanno parte inequivocabilmente della competenza delle Province. La prima riguarda la tutela della salute sui posti di lavoro e trattasi quindi di una funzione, conferita persino con decreto

del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, n. 4 alle Regioni a statuto ordinario, e cioè in base alla loro competenza sull'assistenza sanitaria ed ospedaliera; ripeto quindi che predetta partita di bilancio riguarda chiaramente un settore di competenza delle due Province. In merito alla partita 1902 si deve invece osservare che i relativi mezzi sono riservati per sussidi di maternità a favore della categoria dei coltivatori diretti. Anche in questo caso trattasi pure di sussidi che non hanno nulla a che fare con l'assicurazione sociale, in quanto non sussiste alcun rapporto assicurativo, che presuppone il versamento di contributi per un certo periodo, sia da parte del lavoratore come pure del datore di lavoro, per poter usufruire delle solite prestazioni. Ambedue i casi dunque riguardano chiaramente partite e leggi — in definitiva si tratta delle corrispondenti leggi regionali — che cadono nella competenza delle Province sia nel settore « assistenza sanitaria », sia in quello della « previdenza sociale ». Propongo pertanto che in Consiglio regionale si chiarisca formalmente la questione delle predette partite e cioè nel senso che la Giunta regionale ne tragga le relative conseguenze, o diciamo meglio che provveda a regolare quanto sopra esposto, onde evitare che in futuro, sia in occasione della prossima variazione di bilancio, sia in sede di attuazione della legge regionale, si debba aprire un dibattito, visto che detti settori appartengono inequivocabilmente alla competenza delle Province autonome.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): credo opportuno iniziare la replica dalle argomentazioni di carattere generale, di carattere

giuridico, che ha avanzato ora il cons. Benedikter. Mi pare si possa convenire sulla sostanza delle sue argomentazioni: in effetti quanto è riferibile ai due capitoli citati, riguarda materia dell'assistenza e quindi è competenza specifica della Provincia. Quindi non vi è, in via di principio, difficoltà a provvedere a un trasferimento di tali fondi nei bilanci provinciali. Farei solo un'osservazione di opportunità: cioè mentre la proposta mi pare possa essere accolta rapidamente, quindi con il conseguente trasferimento di fondi in conto art. 70 per il capitolo 1800, cioè quello che riguarda la disponibilità, che è poi di 10 milioni, per iniziative atte ad assicurare la tutela della salute di chi lavora, più complesso dal punto di vista operativo e burocratico potrebbe risultare il trasferimento dei fondi che riguardano la legge da noi votata lo scorso anno per l'assistenza alle coltivatrici dirette in caso di parto, perché questo meccanismo, che viene espresso attraverso le Casse malati, in conseguenza ovviamente dei fatti che si verificano, quindi i parti, è già in atto e quindi non sarebbe in questo momento prevedibile, se non di gran massima, quale sarebbe la quota da ripartire fra Trento e Bolzano. Devo dire indicativamente che in questo momento i parti registrati finora in provincia di Bolzano fra le coltivatrici dirette sono normalmente superiori di 3 o 4 volte rispetto a quelli della provincia di Trento; la natalità è in sostanza più alta in provincia di Bolzano. Quindi si potrebbe al massimo, vista la linea di tendenza, fare un tipo di ripartizione rispetto al fondo disponibile, così, indicativo, ma forse alla fine, al dato finale col riepilogo del 172, potrebbe risultare qualche variazione in più o in meno che potrebbe comportare esigenze di risanamento, che sarebbero burocraticamente un po' onerose, o quanto meno faticanti. Quindi proporrei, in via pratica, che si potesse

provvedere al trasferimento di 10 milioni di quel capitolo 1800 e di lasciare, per quest'anno, esaurirsi la disponibilità di cui allo stanziamento nel capitolo 1902, secondo ovviamente quella destinazione che avrà rispetto alle due Province in rapporto ai parti che vengono registrati, restando chiaro che dall'anno prossimo non abbiamo più voce in capitolo e il capitolo non figurerà in bilancio, riconoscendo che si tratta di una competenza provinciale. Questa sarebbe la proposta che potrei fare per risolvere il quesito posto dal dott. Benedikter.

Per quanto riguarda le richieste fatte dal cons. Avancini, devo dirgli che in questo momento, per quanto attiene il personale regionale, in effetti le richieste di esodo in applicazione della legge 336 ex combattenti, quella dei 7 anni per intenderci, sono piuttosto elevate, e abbiamo già 120 domande circa pervenute, che sono in corso di esame o che sono in corso di accettazione. E noi andiamo notando che il corso di questa operazione risulterà piuttosto notevole; mediamente siamo sui 15 milioni, tra quanto deriva dal discorso specifico della pensione e quello che deriva dalla bonuscita pro capite. Quindi l'onere che verrà ad aggirarsi per il bilancio regionale, senza considerare quello specifico relativo ai 5 anni di esodo regionale, sarà piuttosto rimarchevole; noi riteniamo che buona parte dell'avanzo di amministrazione dell'anno scorso dovrà essere destinato ad esigenze di questo tipo. In ogni caso, questo meccanismo di attuazione di questa legge sta verificandosi e sta concretandosi. Questo comporta, evidentemente, anche un discorso di prospettive, in relazione alle esigenze di personale delle Province, in rapporto al trasferimento di personale al quale occorrerà procedere, e in rapporto alle esigenze del personale residuo della Regione. Quindi stiamo in questo momento anche facendo un discorso di prospettiva, e su quan-

to deriverà dalla 336 in senso stretto, e su quanto deriverà poi dall'applicabile connessa utilizzazione della previdenza di cui alla legge regionale relativa all'esodo specifico previsto dalla nostra legge sul personale.

Questo vi dico comunque per affermare che per un verso il meccanismo sta attuandosi con una certa celerità; per il resto evidentemente ci si trova di fronte a problemi di assestamento definitivo di personale, ai quali dovremo fare particolare attenzione a partire dal prossimo autunno, quando avremo una visione globale del tema abbastanza precisa.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato a maggioranza, con 4 astenuti.

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

TABELLA A

VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

a) in aumento:

TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

<i>Cap. n. 250 - Entrate eventuali e diverse</i>	8.000.000
<i>Cap. n. 400 - Avanzo di gestione della Cassa regionale antincendi</i>	15.791.480
<i>Cap. n. 410 - Avanzo di gestione della Stazione sperimentale agraria forestale regionale di S. Michele all'Adige</i>	3.412.542
<i>Cap. n. 620 - Contributi nelle spese di sorveglianza degli impianti funicolari aerei (art. 10 legge regionale 20 aprile 1959, n. 5 e art. 31 L.R. 4 agosto 1971, n. 25)</i>	3.000.000
<i>Cap. n. 810 - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per gli interventi di cui al D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, n. d'ordine 54 - Tabella A. modificato con legge 20 marzo 1968, n. 433 (Spesa cap. n. 1295)</i>	2.100.000
	<hr/>
<i>da riportare</i>	32.304.022

	riporto	32.304.022
<i>Cap. n. 901 - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (art. 4 legge 23 maggio 1964, n. 404) (Spesa cap. n. 2481)</i>		4.528.000
<i>Cap. n. 948 - (di nuova istituzione) Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (spese) (Spesa cap. n. 2167)</i>		60.000.000
<i>Cap. n. 955 - (di nuova istituzione) Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 6, 3° comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Spesa cap. n. 2503)</i>		300.000.000
<i>Cap. n. 970 - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Spesa cap. n. 2507)</i>		56.000.000
<i>Cap. n. 988 - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Spesa cap. n. 3302)</i>		20.000.000
<i>Cap. n. 1084 - Assegnazione del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi della legge 22 luglio 1966, numero 614 (acquedotti e fognature) (Spesa Cap. n. 4320)</i>		120.000.000
<i>Cap. n. 1163 - (di nuova istituzione) Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 (concorso negli interessi su prestiti di esercizio) (Spesa cap. n. 2663)</i>		350.000.000
<i>Cap. n. 1164 - (di nuova istituzione) Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1971, n. 935) (Spesa cap. n. 2664)</i>		205.375.000
	<i>Totale</i>	<u>1.148.207.022</u>

Nella tabella A ci sono delle variazioni introdotte dalla Commissione, e queste non vengono in discussione perché si legge il testo della Commissione, però ci sono delle variazioni introdotte dalla Giunta, a seguito di un emendamento presentato appunto dalla Giunta a firma Grigolli, Fronza, Mueller, per assegnazione di fondi, che da parte del Ministero dell'agricoltura sono venuti.

L'emendamento dice: « A seguito dell'assegnazione di 205 milioni 375 mila disposti a favore della Regione dal Ministero dell'agricoltura e foreste nel settore zootecnia, si rende necessario apportare i seguenti emendamenti: all'art. 9, — parliamo della tabella A — dopo il cap. 1163, inserire il seguente capitolo di nuova istituzione: « Cap. 1164: Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1971, n. 935: 205.375.000 ». Conseguentemente il totale delle variazioni in aumento, ammonta a . . . ecc.

(Assume la Presidenza il Presidente von Fioreschy).

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento sopra letto: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

La parola al cons. Mayr.

MAYR (S.V.P.): Darf ich das Wort ergreifen zum Artikel 1.

PRÄSIDENT: Ja, ja bitte sehr!

MAYR (S.V.P.): Zum Artikel 1, und zwar nicht zum Inhalt dieser Bilanzänderung,

sondern nur dazu, daß in dieser Bilanzänderung Mittel nicht vorhanden sind, die vorgesehen sein sollten. Der Assessor für Sozialfürsorge weiß, daß am 1. Juli dieses Jahres das Staatsgesetz Nr. 1204 vom 30. Dezember 1971 in Kraft getreten ist, welches vorsieht, daß den Handwerkern, Kaufleuten und Bauern bei Geburt von Kindern 50.000 Lire an Geburtzuschuß gewährt wird. Wir haben im Regionalhaushalt die Mittel vorgesehen von 80.000 Lire, laut Regionalgesetz Nr. 43 vom 11. November 1971, wo den Bauern 80.000 Lire Geburtzuschuß gewährt wird. Durch das Inkrafttreten des Staatsgesetzes werden die Mittel aus dem Regionalgesetz frei, und zwar eben diese 50.000 Lire. Ich habe dem zuständigen Regionalassessor durch eine heute hier verlesene Anfrage und dann auch durch die Korrespondenz, die zwischen ihm und mir erfolgt ist, nahegelegt, man möchte diese frei werdenden Mittel zur Aufstockung der Regionalgesetze von 58, 59 und 63 verwenden, mittels welcher den Wechselseitigen Landeskrankenkassen der Bauern, der Handwerker und der Kaufleute, Beiträge gewährt werden. Ich weiß schon, daß dem Herrn Assessor eine andere Initiative vorschwebt, wobei ich aber erkläre, daß diese Initiative nicht so gerechtfertigt ist, wie etwa die Aufstockung dieser drei Regionalgesetze und zwar deswegen, weil in erster Linie Präzedenzfälle genug vorhanden sind, die beweisen, daß frei werdende Mittel auf einem bestimmten Sektor immer wieder in diesem Sektor Verwendung gefunden haben; siehe die Angelegenheit z.B. der sogenannten Trostpensionen, welche durch das Staatsgesetz Nr. 153 aufgelassen worden sind und wo eben die Finanzierungsmittel wieder auf demselben Sektor Verwendung gefunden haben oder auch andere derartige Präzedenzfälle. Zum zweiten muß ich erklä-

ren: Bevor die Region, die sicherlich bedeutende Initiativen auf diesem Sektor unternommen hat, sich anschickt, neue Gesetze zu machen, möchte ich nahelegen, diese Beiträge zu erhöhen, weil sie heute lächerlich sind, wenn man pro Versicherten 375 Lire Beitrag entrichtet oder 375 pro Bauern, 456 pro Handwerker, 450 pro Kaufmann der versichert ist. Ich glaube noch einmal auf den Vorschlag zurückzukommen, alle drei Gesetze zusammenzulegen, die Beiträge zu vereinheitlichen, dann ist eine gerechte Aufteilung zwischen der Anzahl der Versicherten in den Provinzen Bozen und Trient und auch zwischen den einzelnen versicherten Kategorien. Ich glaube, nachdem diese Mittel nicht vorgesehen sind in dieser Haushaltsänderung, für die nächste Haushaltsänderung eine derartige Anregung geben zu müssen, wobei die Gruppe der SVP noch diesbezüglich Stellung nehmen wird, sobald sie darüber entschieden hat.

(Posso chiedere la parola in merito all'articolo 1?)

PRESIDENTE: *Si, si prego!*

MAYR (S.V.P.): *In merito all'articolo 1 e cioè non per quanto riguarda il contenuto di questa variazione di bilancio ma per fare presente che questa variazione non prevede mezzi che ci spetterebbero. L'assessore per la previdenza sociale è a conoscenza che il 1° luglio c.a. è entrata in vigore la legge nazionale del 30 dicembre 1971, n. 1204, concernente i sussidi di maternità di 50.000 lire a favore delle categorie degli artigiani, commercianti e dei coltivatori diretti. Nel bilancio regionale abbiamo previsto a tal riguardo mezzi finanziari nella misura di 80.000 lire, a sensi della legge regionale 11 novembre 1971 n. 43, quali sussidi di*

maternità di 80.000 lire a favore della categoria dei coltivatori diretti. Con l'entrata in vigore della menzionata legge nazionale si rendono dunque disponibili queste 50.000 lire dalla testé citata legge regionale. Ho già proposto al competente assessore regionale mediante un interrogazione che è stata letta quest'oggi ed una relazione epistolare, svoltasi tra me e il signor assessore, di voler impiegare i mezzi che si renderanno disponibili, a sensi delle leggi regionali 58, 59 e 63, concernenti i contributi che la Regione elargisce a favore delle Casse Mutue Provinciali di Malattia dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti. Sono pure a conoscenza che il signor assessore ha in animo un'altra iniziativa, ma devo dichiarare che questo suo intento non sarebbe giustificato, quanto il potenziamento finanziario delle tre leggi regionali, poiché sussistono già sufficienti precedenti, i quali provano che i mezzi resisi disponibili in un determinato settore sono sempre stati impiegati nuovamente a favore dello stesso; si consideri ad esempio la questione dei cosiddetti assegni regionali a favore dei vecchi lavoratori, che sono stati soppressi con l'entrata in vigore della legge nazionale n. 153, per cui i relativi mezzi finanziari sono stati nuovamente impiegati nello stesso settore. Vi sono comunque altri simili precedenti. In secondo luogo desidero fare presente che la Regione dovrebbe aumentare predetti ridicoli contributi e cioè 375 lire per ogni coltivatore diretto, 456 lire per l'artigiano, 450 lire per ogni commerciante assicurato, prima di emanare altre leggi in questo settore. Ritornerò nuovamente sulla proposta di unificare i contributi in parola nonché le rispettive leggi, per giungere ad una equa ripartizione dei mezzi fra le categorie, in base al numero degli assicurati delle due province. Siccome il precitato denaro non è previsto in questa variazione di bilancio credo di dover ri-

volgere sin d'ora un invito in tal senso per la prossima variazione e pertanto, previa consultazione, il gruppo consiliare della S.V.P. si esprimerà in merito.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (assessore enti sanitari e ospedalieri, previdenza sociale - D.C.): Sì, è ben vero che il cons. Mayr ha sollevato in sede di bilancio questo problema dell'entrata in vigore col 1° luglio della legge che dà 50 mila lire alle coltivatrici dirette per il parto, ed è per questo motivo che in sede di formulazione del bilancio 1972 è stato messo un importo minore di ben 50 milioni di quello che era previsto l'anno scorso, importo che è stato accantonato nel fondo provvedimenti legislativi, al fine di provvedere alla carenza di stanziamento per le leggi approvate dal Consiglio regionale nel '69, che prevedevano l'assistenza farmaceutica ai pensionati coltivatori diretti, artigiani e commercianti. E questo per il motivo che l'anno scorso, in settembre, anche su richiesta di varie parti del Consiglio regionale, compreso anche il gruppo della S.V.P., era stato chiesto di variare quel regolamento e introdurre l'assistenza farmaceutica diretta, anziché lasciare l'indiretta. E questa introduzione ha portato alla necessità di maggior aumento di stanziamento, per far fronte a una spesa maggiore. Infatti dai primi calcoli fatti qui in giugno, si prevede che quest'anno costerà almeno 70 milioni; quindi quei 50 milioni che noi abbiamo risparmiato sullo stanziamento per l'assegno di parto alle coltivatrici dirette, in sede di bilancio sono stati tolti da quel capitolo e messi nel fondo speciale dei

provvedimenti legislativi e proprio la settimana scorsa la Giunta regionale ha approvato un disegno di legge per rimpinguare gli stanziamenti per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di queste categorie.

Per quanto riguarda il problema che lei dice, è certo che esiste, e i presidenti dirigenti delle Casse mutue dei commercianti e degli artigiani sono andati anche dal Presidente della Giunta regionale in questi giorni per chiedere ulteriori stanziamenti. In sede di Giunta io ho fatto presente questo argomento e mi è stato risposto che non vi erano disponibilità. Sembra ora che con la legge sulle pensioni, proprio da una notizia che è venuta oggi, il Governo intenda introdurre, anzi è stato già introdotto ieri un emendamento, di dare l'assistenza malattia ai titolari di pensioni sociali. Se effettivamente questo stanziamento c'è, si potranno liberare altri fondi su quella legge. Comunque sarà una proposta che io porterò in sede di Giunta regionale, perché con quello che risparmiamo sulla legge per l'assistenza malattia delle pensioni sociali, effettivamente un certo importo può esserci, anche se dobbiamo dire che l'importo che noi abbiamo stanziato copriva solo la metà del fabbisogno annuo; in tal caso potremmo vedere anche la questione inerente ai commercianti e agli artigiani che lei ha sollevato.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Leggo la tabella B:

TABELLA B

VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

a) in diminuzione:

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FINANZE E PATRIMONIO

<i>Cap. n. 670 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (Elenco n. 2)</i>	684.000.000
---	-------------

PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI

<i>Cap. n. 1800 - Sussidi per bandire concorsi a premio e per favorire iniziative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</i>	10.000.000
---	------------

<i>Totale</i>	<u>694.000.000</u>
---------------	--------------------

b) in aumento:

TITOLO I - SPESE CORRENTI

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

<i>Cap. n. 30 - Stipendi ecc.</i>	95.000.000
<i>Cap. n. 31 - Compensi per lavoro straordinario</i>	12.000.000
<i>Cap. n. 32 - Oneri previdenziali ecc.</i>	40.000.000
<i>Cap. n. 34 - Indennità e rimborso spese per missioni ecc.</i>	3.500.000
<i>Cap. n. 100 - Stipendi ecc.</i>	25.000.000
<i>Cap. n. 101 - Compensi per lavoro straordinario</i>	15.000.000
<i>Cap. n. 102 - Oneri previdenziali ecc.</i>	12.000.000
<i>Cap. n. 104 - Indennità e rimborso spese per missioni ecc.</i>	500.000
<i>Cap. n. 170 - Stipendi ecc.</i>	26.000.000
<i>Cap. n. 171 - Compensi per lavoro straordinario</i>	200.000
<i>Cap. n. 172 - Oneri previdenziali ecc.</i>	12.000.000

<i>da riportare</i>	<u>241.200.000</u>
---------------------	--------------------

	<i>riporto</i>	241.200.000
<i>Cap. n. 174 - Indennità e rimborso spese per missioni ecc.</i>		500.000
<i>Cap. n. 210 - Stipendi ecc.</i>		253.000.000
<i>Cap. n. 211 - Compensi per lavoro straordinario</i>		6.000.000
<i>Cap. n. 212 - Oneri previdenziali ecc.</i>		96.000.000
<i>Cap. n. 214 - Indennità e rimborso spese per missioni ecc.</i>		20.000.000
<i>Cap. n. 260 - Stipendi ecc.</i>		14.000.000
<i>Cap. n. 261 - Compensi per lavoro straordinario</i>		300.000
<i>Cap. n. 262 - Oneri previdenziali ecc.</i>		8.000.000
<i>Cap. n. 264 - Indennità e rimborso spese per missioni ecc.</i>		1.000.000
<i>Cap. n. 292 - (di nuova istituzione) Spesa per la corresponsione di un acconto « una tantum » sull'integrazione prevista dall'art. 18, lettera b, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 25 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10)</i>		95.000.000
<i>Cap. n. 331 - Spese per cure, ricoveri, protesi e indennizzi</i>		6.000.000

FINANZE E PATRIMONIO

<i>Cap. n. 538 - Assegnazione alle Province di Trento e di Bolzano a sensi dell'art. 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5</i>		10.000.000
<i>Cap. n. 580 - Spese casuali</i>		204.022
<i>Cap. n. 670 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (Elenco n. 2)</i>		28.000.000

CACCIA E PESCA

<i>Cap. n. 1295 - Spese per iniziative intese a proteggere e incrementare il patrimonio ittico (D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, numero d'ordine 54 - Tabella A, modificato con legge 20 marzo 1968, n. 433)</i>		2.100.000
--	--	-----------

ENTI LOCALI

<i>Cap. n. 1491 - (di nuova istituzione) Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali (L.R. 16 luglio 1972, n. 15)</i>		1.000.000
---	--	-----------

PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI

<i>Cap. n. 1894 - (di nuova istituzione) Sovvenzione alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano per l'assistenza di malattia ai beneficiari della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che non ne abbiano diritto per un qualsiasi altro titolo L.R. 16 luglio 1972, n. 16)</i>		123.000.000
---	--	-------------

<i>da riportare</i>	905.304.022
---------------------	-------------

riporto 905.304.022

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

AGRICOLTURA

Cap. n. 2167 - (di nuova istituzione) Spese per l'attuazione di programmi di attività di ricerca e di sperimentazione agraria ai fini applicativi (articolo 2 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) 60.000.000

Cap. n. 2481 - Concorso sui mutui di miglioramento fondiario ecc. 4.528.000

Cap. n. 2503 - (di nuova istituzione) Concorso negli interessi sui mutui straordinari concessi « una tantum » alle cooperative agricole per la trasformazione di passività onerose (art. 6 - 3° comma, legge 27 ottobre 1966, n. 910) 300.000.000

Cap. n. 2507 - Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dalle aziende agricole singole ecc. 56.000.000

Cap. n. 2663 - (di nuova istituzione) Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a termini dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 per le necessità di conduzione e per l'estinzione di passività derivanti da operazioni di credito agrario, a favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche 350.000.000

Cap. n. 2664 - (di nuova istituzione) - Premi per la macellazione delle vacche di cui all'art. 1 del Regolamento n. 1975/69 adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee il 6 ottobre 1969 (art. 1 Legge 26 ottobre 1971, n. 935) 205.375.000

FORESTE

Cap. n. 3302 - Contributi alle aziende speciali e ai consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti nelle spese generali. Contributi ai comuni ed agli altri enti nelle spese per la compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali (art. 34 legge 27 ottobre 1966, n. 910) 20.000.000

LAVORI PUBBLICI

Cap. 4320 - Spese per l'esercizio di opere relative ad acquedotti e fognature nelle zone depresse e nei territori montani (legge 22 luglio 1966, n. 614) 120.000.000

Totale 2.021.207.022

Alla tabella B ci sono degli emendamenti, a firma Grigolli, Fronza e Dejacò: « Variazioni in diminuzione ». Nel titolo I, Spese correnti, inserire sotto la rubrica « previdenza e assicurazioni » il seguente capitolo che si intende soppresso, cioè n. 1800: « Sussidi per bandire concorsi a premio e per favorire iniziative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » meno lire 10 milioni; così che la somma risulta di 694 milioni ».

Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno.

Metto in votazione questo emendamento: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Altro emendamento. « Variazioni in aumento: Titolo I°, Spese correnti. Inserire sotto la rubrica "finanze e patrimonio", il seguente capitolo, n. 538: "Assegnazione alle province di Trento e Bolzano, a sensi dell'art. 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, più 10 milioni" ».

Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno.

Metto in votazione questo emendamento: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

C'è un altro emendamento, relativo a quello votato in Entrata, che dice: « Inserire il seguente capitolo n. 2664 di nuova istituzione: "Premi per la macellazione delle vacche di cui all'art. 1 del Regolamento n. 1975/69 adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee il 6 ottobre 1969 (art. 1, legge 26 ottobre 1971, n. 935) meno 205.375.000 lire" ».

Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione questo emendamento: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

C'è un emendamento a firma Grigolli, Fronza, Dejacò, di inserire, dopo l'art. 2, l'art. 2 bis, e cioè: « L'assegnazione complessiva di lire 21.808.539.100 disposta a favore delle Province di Trento e Bolzano, con l'art. 4 della legge regionale 26 maggio 1972, n. 14, è aumentato di lire 10 milioni, di cui lire 5 milioni a favore della provincia di Trento e lire 5 milioni a favore della provincia di Bolzano ».

Chi chiede la parola su questo emendamento aggiuntivo? Nessuno.

Metto in votazione questo emendamento: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

L'art. 2 bis è quindi approvato.

Art. 3

Per la concessione del concorso sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1972 il limite di impegno di lire 165.000 (Cap. n. 2480).

Il limite d'impegno di cui al comma precedente è assegnato alla Provincia autonoma di Bolzano.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Art. 4

Per la concessione del concorso sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1972 il limite di

impegno di lire 566.000 (Cap. n. 2481).

Il limite d'impegno di cui al comma precedente è assegnato alla Provincia autonoma di Bolzano.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Art. 5

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui straordinari concessi una tantum alle cooperative agricole per la trasformazione di passività onerose, a sensi dell'art. 6, 3° comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1972 un limite d'impegno di lire 300 milioni (Cap. n. 2503).

Sul limite d'impegno di cui al comma precedente sono disposte le seguenti assegnazioni:

- *a favore della Provincia autonoma di Trento: L. 150.000.000;*
- *a favore della Provincia autonoma di Bolzano: L. 150.000.000.*

Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza, con 7 astenuti.

Art. 6

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzato nell'esercizio finanziario

1972 il limite d'impegno di lire 56 milioni (Cap. n. 2507).

Sul limite d'impegno di cui al comma precedente sono disposte le seguenti assegnazioni:

- *a favore della Provincia autonoma di Trento: L. 28.000.000;*
- *a favore della Provincia autonoma di Bolzano: L. 28.000.000.*

Metto in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza, con 7 astenuti.

Art. 7

Per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1972 il limite di impegno di lire 70 milioni (Cap. n. 2663).

Sul limite d'impegno di cui al comma precedente sono disposte le seguenti assegnazioni:

- *a favore della Provincia autonoma di Trento: L. 35.000.000;*
- *a favore della Provincia autonoma di Bolzano: L. 35.000.000.*

Metto in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Art. 8

Nell'allegato n. 3 approvato con l'art. 7 della legge regionale 6 maggio 1972, n. 14, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

	<i>Provincia di Trento</i>		<i>Provincia di Bolzano</i>	
	<i>Limite d'impegno</i>	<i>Stanziamento</i>	<i>Limite d'impegno</i>	<i>Stanziamento</i>
<i>Agricoltura</i>				
<i>Cap. n. 2480</i>	—	—	165.000	1.320.000
<i>Cap. n. 2481</i>	—	—	566.000	4.528.000
<i>Cap. n. 2503</i>	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
<i>Cap. n. 2507</i>	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
<i>Cap. n. 2663</i>	35.000.000	175.000.000	35.000.000	175.000.000
<i>Caccia e pesca</i>				
<i>Cap. n. 1295</i>	—	1.490.000	—	610.000
<i>Lavori pubblici</i>				
<i>Cap. n. 4320</i>	—	—	—	120.000.000

Metto in votazione l'art. 8: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Art. 9

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa n. 2167, n. 2503, n. 2663 dell'esercizio finanziario 1972 è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Qui c'è da inserire, dopo il cap. 2663, il cap. 2664.

Metto in votazione questo emendamento: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Metto in votazione l'art. 9 emendato: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Art. 10

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'anno 1972 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella C.

Leggo la tabella C:

TABELLA C

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

ENTRATA

— *in aumento:*

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Art. n. 1 - Contributi sui premi di assicurazione	10.000.000
---	------------

SPESA

— *in aumento:*

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Art. n. 20 - Sussidi alle Unioni di zona, distrettuali, provinciali e regionale (art. 33 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24, modificato con l'art. 1 della L.R. 12 luglio 1961, n. 2)	6.000.000
---	-----------

Art. n. 35 - Spesa per l'assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi adibiti al servizio antincendi ecc.	4.000.000
---	-----------

Totale	10.000.000
--------	------------

Metto in votazione l'art. 10: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Art. 11

Al maggior onere di lire 179 milioni risultante dalla differenza tra le variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa e quelle introdotte nello stato di previsione dell'entrata si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finan-

ziario 1971, come disposto dall'art. 61 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

Metto in votazione l'art. 11: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

Si vota distintamente per Province.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Trento.

Votanti 22 - maggioranza richiesta 14.

17 sì

2 no

3 schede bianche.

Consiglieri della Provincia di Bolzano.

Votanti 17 - maggioranza richiesta 13.

13 sì

2 no

2 schede bianche.

La legge sulla variazione di bilancio è approvata.

A questo punto, signori consiglieri, sospendiamo la seduta e la rinviemo a mercoledì 2 agosto. E' convocata adesso, immediatamente, la Commissione alle finanze, per l'espressione del parere sulla legge antincendi.

La seduta è tolta.

(Ore 12).